



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **716**

Prot. n. 123/14R

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI BOCENAGO - Variante generale al piano regolatore generale con adeguamento alla disciplina degli alloggi destinati a residenza di cui alla legge provinciale n. 16 del 2005 e con adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 1 luglio 2013 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE- Prot. n. 123/14R

Il giorno **09 Maggio 2014** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione commissariale n. 1 di data 29 marzo 2012 il Commissario ad acta, nominato dalla Giunta provinciale per il Comune di BOCENAGO, ha provveduto alla prima adozione della variante generale al piano regolatore generale, approvato nel 1993 e successivamente modificato con le previsioni introdotte da cinque varianti nonché dal piano concernente il patrimonio edilizio montano; ritenendo necessario adeguare lo strumento di pianificazione comunale alle intervenute modifiche della pianificazione sovraordinata e della normativa provinciale in materia, in particolare in adeguamento al PUP, approvato con l.p. n. 5 del 2008, detta variante è stata elaborata secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della l.p. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamati dall'attualmente vigente articolo 148, comma 4 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*).

La variante è finalizzata a prevedere modifiche che interessano l'intero territorio comunale: l'insediamento storico con la riclassificazione degli edifici, le aree residenziali, le aree produttive del settore secondario e terziario, le aree agricole, le dotazioni infrastrutturali di servizio alla viabilità e le aree pubbliche amministrative e sportive; rimane esclusa dallo strumento urbanistico adottato la parte che interessa il patrimonio edilizio montano (PEM), già disciplinata dal piano vigente. Tra gli obiettivi principali della variante sono da segnalare il soddisfacimento delle esigenze abitative per la prima casa e l'incentivazione delle attività economiche. Le modifiche principali adottate consistono nella previsione di nuove aree residenziali e nell'ampliamento delle potenzialità turistiche del territorio comunale, nella realizzazione di parcheggi e nella qualificazione del parco da golf con attrezzature ricettive.

Tra le evidenze della variante in oggetto vanno segnalate rispettivamente quella riguardante l'adeguamento alla disciplina degli alloggi destinati a residenza, dettata dalla legge provinciale n. 16 del 2005, con il dimensionamento degli alloggi da destinare ad abitazione principale e con il dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze, tenuto conto che il Comune di Bocenago è individuato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3015 del 2005 tra i comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione. Va inoltre rilevato che il piano in argomento propone l'adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 1 luglio 2013 mediante le integrazioni alle norme di piano (Titolo VII), effettuate dall'Amministrazione comunale seguendo il documento metodologico predisposto al riguardo dal Consorzio dei Comuni trentini in collaborazione con le strutture competenti della Provincia.

Ai fini della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), è stato rilevato che nella proposta di variante, di prima adozione, sono oggetto di mutamento della destinazione urbanistica alcuni beni gravati da uso civico indicati analiticamente negli elaborati stessi di variante.

Inoltre, si dà atto che la variante è corredata del documento di rendicontazione, al fine di supportare le scelte pianificatorie alla luce del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m. in materia di valutazione dei piani.

La variante in oggetto, vista la sua valenza generale, è stata sottoposta all'esame della Commissione urbanistica provinciale (CUP), ai sensi dell'articolo 148, comma 5 della predetta l.p. n. 1 del 2008, la quale, con verbale di deliberazione n. 11/2012 di data 2 agosto 2012, ha espresso un parere che contiene condizioni e osservazioni rispetto ai contenuti della medesima

variante al PRG, come meglio indicato nel testo del medesimo verbale di deliberazione che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A);

con comunicazione prot. n. S013/2012/548746/18.2.2 (Prat.n. 1752) di data 27 settembre 2012, il sopra richiamato verbale n. 11/12 di data 2 agosto 2012 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di BOCENAGO, affinché la stessa, valutati i contenuti del parere e approfondite le questioni ivi poste, potesse procedere, subordinatamente alla previa risoluzione delle problematiche emerse, alla seconda adozione della variante nei tempi e modi previsti dalla l.p. 4 marzo 2008, n. 1.

Con verbale di data 20 settembre 2012 la Conferenza di Servizi provinciale indetta in adempimento a quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale n. 6 del 2005 ha espresso parere favorevole al mutamento di destinazione di beni di uso civico, p.f. 195/2 e 422/3 in C.C. di BOCENAGO, indicati negli elaborati di variante al PRG di BOCENAGO, di cui alla deliberazione commissariale n. 1 del 29 marzo 2012.

La prima adozione della variante è stata depositata presso la segreteria del Comune di BOCENAGO, a libera visione del pubblico, per trenta giorni a partire dal 13 aprile 2012; durante il periodo di deposito sono state presentate 28 (ventotto) osservazioni, mentre oltre la scadenza del termine di trenta giorni, sono state presentate altre 12 (dodici) osservazioni, assunte a protocollo comunale, come riportate nell'allegato documento, facente parte degli elaborati di variante di seconda adozione, denominato "Valutazione delle osservazioni private", in cui è stato sinteticamente riportato l'oggetto delle osservazioni formulate e le relative controdeduzioni dell'Amministrazione comunale.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della l.p. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall'articolo 148, comma 4 della precitata l.p. 4 marzo 2008, n. 1, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha ricevuto dal Comune di BOCENAGO, in data 29 novembre 2013, la nota, protocollata con n. 654001/18.2.2, di trasmissione della deliberazione commissariale n. 1 di data 15 novembre 2013, con la quale l'Amministrazione comunale di BOCENAGO ha approvato la seconda adozione della variante al PRG di BOCENAGO.

In conseguenza del parere della CUP, di cui al verbale di deliberazione n. 11/2012 di data 2 agosto 2012 e del confronto attivato con le strutture provinciali competenti, l'Amministrazione comunale di BOCENAGO con propria nota prot. n. 3582/6.1/2-11 di data 9 ottobre 2013 ha chiesto ai proprietari delle singole varianti evidenziate dalla CUP e segnatamente le varianti nn. 1, 5, 12, 18, 19, 21, 28, 60, 61, degli approfondimenti riguardanti studi geologici sui crolli rocciosi ovvero studi sulla pericolosità idraulica ovvero studi di compatibilità ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione del PGUAP; gli studi inerenti le varianti nn. 12, 18, 19 e la zona alberghiera sono stati depositati in Comune, mentre gli altri proprietari o hanno formalmente rinunciato, come da corrispondenza assunta a protocollo comunale, oppure non hanno risposto nei termini stabiliti nella nota sopra richiamata.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha quindi proceduto all'esame degli elaborati di variante al PRG di cui alla deliberazione commissariale trasmessa con nota pervenuta in data 29 novembre 2013, verificando le scelte effettuate dall'Amministrazione comunale in sede di seconda adozione, la coerenza dei contenuti al PUP e alla valutazione precedentemente espressa, esprimendo la propria valutazione tecnica di data 3 febbraio 2014, identificata con Prat. n. 1752 VPC – rif.to parere CUP n. 11/2012, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B).

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con comunicazione prot. n. S013/2014/60784/18.2.2 (rif.to Prat.n. 1752) di data 4 febbraio 2014 ha trasmesso la sopra richiamata valutazione tecnica n. 1752 VPC del 3 febbraio 2014 all'Amministrazione comunale di BOCENAGO, affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, tenendo conto delle osservazioni espresse, potesse procedere alla definitiva adozione della variante nei tempi e modi previsti dalla l.p. 4 marzo 2008, n. 1. Tra le verifiche facenti parte della valutazione tecnica di data 3 febbraio 2014 prat. n. 1752 VPC – rif.to parere CUP n. 11/2012 – per cui si rinvia all'allegato sub lettera B) - va segnalata quella effettuata, in data 13 gennaio 2014, dalla Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia fissata per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006, che si è espressa sia per quanto riguarda gli studi di compatibilità già richiesti in sede di Conferenza di Servizi in data 26 luglio 2012 e riferiti alla prima adozione della variante, sia per quanto riguarda la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle nuove previsioni urbanistiche introdotte in seconda adozione.

Con nota del Comune di BOCENAGO protocollata in arrivo in data 13 febbraio 2014 con n. 81226 sono stati trasmessi, ad integrazione della documentazione relativa alla seconda adozione della variante al PRG di BOCENAGO, gli studi geologici relativi alle varianti nn. 18, 19, 21, 60 e 61, nn. 7, 8 e 55. Con successiva nota del Comune di BOCENAGO protocollata in arrivo in data 13 febbraio 2014 con n. 81226 2 è stato trasmesso, ad integrazione della documentazione di variante di seconda adozione al PRG di BOCENAGO, la verifica di compatibilità idraulica relativa alla variante n. 66bis.

Con nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 14 febbraio 2014 prot. n. S013/2014/84960/18.2.2 è stato trasmesso, ad integrazione della valutazione di data 3 febbraio 2014 prat. n. 1752 VPC – rif.to parere CUP n. 11/2012 alla variante al PRG di BOCENAGO e al fine della predisposizione della adozione definitiva della variante stessa, l'ulteriore parere del Servizio Turismo prot. n. 75469 di data 11 febbraio 2014.

Con successiva nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 20 marzo 2014 prot. n. S013/2014/155105/18.2.2 si sono trasmessi gli ulteriori pareri, rispettivamente prot. 121828 di data 5 marzo 2014 e prot. 132583 di data 11 marzo 2014 del Servizio Geologico e prot. 152304 del 19 marzo 2014 del Servizio Bacini montani, formulati relativamente agli studi di compatibilità prodotti dal Comune di BOCENAGO a supporto delle nuove previsioni contenute nella adozione definitiva della variante in oggetto.

La seconda adozione della variante è stata depositata presso la segreteria del Comune di BOCENAGO, a libera visione del pubblico, per trenta giorni a partire dal 29 novembre 2013; durante il periodo di deposito sono state presentate 10 (dieci) osservazioni, mentre oltre la scadenza del termine di trenta giorni, sono state presentate altre 4 (quattro) osservazioni, assunte a protocollo comunale, come riportate nell'allegato documento, facente parte degli elaborati di variante di adozione definitiva, denominato “Valutazione delle osservazioni private successiva alla seconda adozione”, in cui è stato sinteticamente riportato l'oggetto delle osservazioni formulate e le relative controdeduzioni dell'Amministrazione comunale.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 148, comma 4 della precitata l.p. 4 marzo 2008, n. 1, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha ricevuto dal Comune di BOCENAGO, in data 23 aprile 2014, la nota, protocollata con n. 225629/18.2.2, di trasmissione della deliberazione commissariale n. 1 di data 22 aprile 2014, divenuta esecutiva il giorno 5

maggio 2014, con la quale l'Amministrazione comunale di BOCENAGO ha adottato definitivamente la variante generale al PRG del Comune di BOCENAGO.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha quindi proceduto all'esame degli elaborati di variante di cui alla deliberazione commissariale trasmessa con nota pervenuta in data 23 aprile 2014, verificando le scelte effettuate dall'Amministrazione comunale in sede di adozione definitiva, la coerenza dei contenuti al PUP e alle valutazioni precedentemente espresse rispettivamente dalla CUP e dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esprimendo la propria valutazione tecnica di data 24 aprile 2014, identificata con Prat. n. 1752 VPC2 – rif.to parere CUP n. 11/2012, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C).

Con nota dell'Amministrazione comunale di BOCENAGO pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 6 maggio 2014, prot. n. 241095 è stata trasmessa copia conforme della deliberazione commissariale n. 1 del 2014 esecutiva e sono state inviate le copie degli elaborati di piano modificati a seguito della valutazione tecnica di data 24 aprile 2014, prat. n. 1752 VPC2 – rif.to parere CUP n. 11/2012. Inoltre, alla stessa nota sono stati allegati tre ricorsi in opposizione alla deliberazione di adozione definitiva, pervenuti al Comune di BOCENAGO nei termini di pubblicazione della deliberazione commissariale n. 1 di data 22 aprile 2014 e presentati ai sensi dell'articolo 79 del d.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3L. I medesimi ricorsi in opposizione alla deliberazione commissariale di adozione definitiva della variante generale al PRG di BOCENAGO sono peraltro pervenuti, con distinte note, anche al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 5 maggio 2014 rispettivamente: con prot. n. 239292/18.2.2 la opposizione della società Iniziative AM s.r.l. in persona della legale rappresentante Moratelli Marcella, con prot. n. 239301/18.2.2 la opposizione del signor Appoloni Alvaro, con prot. n. 238654 la comunicazione con la quale il signor Diego Binelli anticipa di aver inviato all'Amministrazione comunale l'originale del ricorso avverso la citata deliberazione commissariale n. 1 del 2014.

Ancorché dall'Amministrazione comunale non sia pervenuta la valutazione in merito ai predetti ricorsi, le argomentazioni in essi contenute sono state considerate dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al fine del presente provvedimento, limitatamente agli stretti aspetti di competenza, ritenendo che essi trovino risposta negli atti della variante al PRG in esame e nelle relative valutazioni tecniche espresse dallo stesso Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, sopra citate nonché nella presente premessa.

Relativamente ai profili di illegittimità dell'atto di adozione definitiva, rilevati nel ricorso pervenuto al prot. n. 238654 dal signor Diego Binelli, in quanto atto privo della dichiarazione di incompatibilità dei consiglieri comunali ad adottarlo, si richiama la verifica condotta per le vie brevi con il Servizio Autonomie locali della Provincia che – con nota prot. 249630 - chiarisce che "Sussiste l'obbligo di verificare la situazione di incompatibilità dei componenti del consiglio comunale all'inizio del procedimento per l'approvazione del piano regolatore o sue varianti; qualora sia nominato un commissario ad acta, dato il principio di unitarietà del procedimento, la verifica delle situazioni di interesse va attuata solo in seguito nuova elezione o surroga dei membri del consiglio (come chiaramente confermato anche dalla nota circolare del Servizio Autonomie locali n. 3 del 2010)."

Per quanto attiene al procedimento di adozione del piano, considerato che i ricorsi richiamano quanto dichiarato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della deliberazione commissariale di adozione definitiva n. 1/2014 dal tecnico comunale circa il mancato deposito per osservazioni del piano definitivamente adottato, al fine di presentare eventuali osservazioni rispetto alle modifiche introdotte in ultima lettura, si richiama quanto riportato nella valutazione tecnica di data 24 aprile 2014, prat. n. 1752 VPC2 – rif.to parere CUP n. 11/2012 espressa dal

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in ordine al carattere definitivo della terza adozione che, “conseguente alla prima e alla seconda adozione, risulta ai sensi della legge urbanistica provinciale appunto definitiva e conclusiva del procedimento.”

Riguardo alla completezza degli atti di piano e alla loro predisposizione anche su supporto informatico, come evidenziato nel ricorso pervenuto al prot. n. 238654 dal signor Diego Binelli, si rileva che la variante al piano regolatore generale del Comune di BOCENAGO in argomento è stata redatta secondo le “Specificazioni tecniche per l'uniformità e l'omogeneità dei piani territoriali per il collegamento dei sistemi informativi degli enti territoriali nell'ambito del sistema informativo ambientale e territoriale della Provincia (SIAT)”, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2129 del 2008 e finalizzate alla semplificazione della lettura degli strumenti urbanistici attraverso l'unificazione delle segnature di legenda per i piani regolatori e l'informatizzazione secondo gli standard GIS per l'interscambio dei geodati. La rispondenza a dette specificazioni è assicurata dall'adozione delle segnature della legenda standard per la predisposizione della cartografia e dalla trasmissione alla Provincia dei dati informativi, corrispondenti ai contenuti del piano, in formato standard per la verifica dei dati medesimi e l'utilizzo nel sistema informativo provinciale. La cartografia dunque, redatta secondo le specifiche sopra descritte, ha valore giuridico-formale, posto che l'articolo 29, comma 5 della l.p. n. 1/2008 stabilisce che elementi essenziali del piano regolatore generale sono la relazione illustrativa e i relativi allegati, la struttura cartografica e le norme di attuazione.

Per quanto attiene il ricorso presentato con nota prot. n. 239292/18.2.2 dalla società Iniziative AM s.r.l. in persona della legale rappresentante Moratelli Marcella, relativamente allo stralcio della previsione di area alberghiera, corrispondente alla variante 66bis, ricadente in area a rischio elevato R3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), si rinvia necessariamente all'articolo 17, comma 1, lett. d) delle norme di attuazione del PGUAP che subordina le nuove previsioni urbanistiche in area a rischio R3 alla condizione che l'apposito studio di compatibilità attesti un grado di rischio non superiore a medio (R2) e alla acquisizione della preventiva “autorizzazione della Provincia in merito alla compatibilità degli interventi dal punto di vista idrogeologico”; come riportato nella valutazione tecnica di data 24 aprile 2014, prat. n. 1752 VPC2 – rif.to parere CUP n. 11/2012, del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, “tale studio ha dato esito negativo, come confermato dal Servizio Bacini montani che nel parere del 19 marzo 2014 prot. 152304, (...), ha concluso che ‘la variante proposta allo stato attuale non sia compatibile con la pericolosità legata al rio Val di Pach.’”

Riguardo al medesimo ricorso presentato con nota prot. n. 239292/18.2.2 dalla società Iniziative AM s.r.l. in persona della legale rappresentante Moratelli Marcella e al ricorso pervenuto al prot. n. 238654 dal signor Diego Binelli, relativamente alla conferma delle previsioni di area residenziale a valle di via Belvedere pur a fronte delle problematiche idrogeologiche che hanno determinato lo stralcio della variante 66bis, si rimanda alla valutazione tecnica di data 24 aprile 2014, prat. n. 1752 VPC2 – rif.to parere CUP n. 11/2012 espressa dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. A specificazione del proprio parere del 19 marzo 2014, prot. n. 152304, il Servizio Bacini montani, riguardo “alle aree interessate da una possibile colata del rio Vai di Pach, con la presente, anche alla luce di quanto discusso e concordato nella precedente riunione tra Servizi del 2 aprile 2014”, con nota del 7 maggio 2014 prot. 246188 ha rilevato quanto segue:

“In base allo studio di compatibilità, redatto dal dott. for. Silvio Grisotto, l'area individuata dalle pp.ff. 857 — 858 859/1/2 — 860 - 861 in C.C. Bocenago, per la quale la variante al PRG prevedeva una destinazione ‘alberghiera’, è interessata in modo diretto da un’eventuale colata detritica del rio Vai di Pach e si localizza in area a rischio elevato ‘R3’. Per mettere in sicurezza tale area è necessario un intervento strutturale sul corso d’acqua, in quanto eventuali opere di mitigazione a protezione dell’area medesima, devierebbero la colata su aree

limitrofe aggravandone il pericolo/rischio. Va da sé che un eventuale aggravio del rischio su altre zone non è ritenuto ammissibile. Per tale motivo è stato espresso parere negativo alla variante in oggetto.

Diversamente, le aree poste a valle sono investite dalla colata di progetto in modo meno intenso rispetto alla zona posta più a monte (tiranti e velocità inferiori) in quanto si localizzano nella parte inferiore del conoide. Per tali aree è possibile ridurre l'esposizione al pericolo mediante l'adozione di opportune opere di mitigazione, supportate da un'apposita relazione idro—geologica che valuti l'efficienza ed il comportamento delle opere medesime. Si precisa che tali interventi puntuali di riduzione della pericolosità possono essere adottati in quanto, se progettati e dimensionati correttamente, non comportano un aggravio della pericolosità per le aree limitrofe.

Si ritiene pertanto che il parere espresso dallo scrivente Servizio nel corso della riunione di data 2 aprile 2014 sia coerente con quanto scritto nella nota d.d. 19 marzo 2014 e corrisponda a quanto riportato dal Servizio Urbanistica in sede di adozione definitiva della variante al PRG di BOCENAGO e nell'integrazione dell'art. 73 bis, comma 4, alle N.d.A. del Piano.”

Nel merito del ricorso presentato con nota prot. n. 239301/18.2.2 dal signor Appoloni Alvaro si rinvia alla competenza del Comune di BOCENAGO sulla scelta pianificatoria, rimandando alle argomentazioni su parcheggi pubblici e standards urbanistici, contenute nella relazione illustrativa e nel documento di rendicontazione urbanistica.

In considerazione di quanto sopra esposto, visto il parere della Commissione urbanistica provinciale e le valutazioni tecniche formulate dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, pur tenuto conto dei ricorsi in opposizione presentati avverso la deliberazione commissariale di adozione definitiva ex articolo 79 del d.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3L, in ragione del contemporamento di tutti gli interessi coinvolti dal piano urbanistico in argomento, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante generale al piano regolatore del Comune di BOCENAGO negli elaborati modificati secondo quanto evidenziato nella sopra citata valutazione tecnica di data 24 aprile 2014 - prat. n. 1752 VPC2 – rif.to parere CUP n. 11/2012 e trasmessi dal Comune di BOCENAGO in data 6 maggio 2014.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la l.p. 5.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la l.p. 07.08.2003, n. 7 e s.m.i.;
- vista la l.p. 14.06.2005, n. 6;
- vista la l.p. 4.03.2008, n. 1;
- vista la l.p. 27.05.2008, n. 5;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

**d e l i b e r a**

- 1) di introdurre nella variante generale al piano regolatore generale del Comune di BOCENAGO, adottata in via definitiva con la deliberazione commissariale n. 1 di data 22 aprile 2014, le modifiche richieste dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio nei termini di cui in premessa ed in particolare quelle richieste nella valutazione di cui all'allegato sub lettera C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, subordinatamente alle modifiche richieste di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale del Comune di BOCENAGO, adottata definitivamente con proprio verbale di deliberazione commissariale n. 1 di data 22 aprile 2014, negli elaborati di piano modificati prodotti, qui allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera D, comprensivi degli studi e delle analisi idrogeologiche, contenenti le condizioni per l'attuazione delle relative previsioni introdotte dalla presente variante;
- 3) di dare atto che il dimensionamento residenziale del piano viene approvato in adeguamento alla legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 recante “Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica” e s.m.;
- 4) di dare atto che la presente variante generale al piano regolatore generale del Comune di BOCENAGO è stata adottata in adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 1 luglio 2013 mediante le integrazioni alle norme di piano (Titolo VII);
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

DB - ANT